

"FONDAZIONE CASA PER ANZIANI CAV. BRUNO PATRIOLI E.T.S."

STATUTO

PREAMBOLO

Con atto a rogito del notaio Giuseppe Marchi del 31 gennaio 1980 repertorio n. 94.451 raccolta n. 10.485 registrato a Parma il giorno 9 febbraio 1980 n. 166 è stata costituita per volontà dei signori Patrioli Cav. Bruno, Marconi Sterlina, Arisi Renato, Bernini Antonio, Bianchi Roberto, Campari Renzo, Cantoni Walter, Massari Pietro, Sanelli Armando una Fondazione avente per scopo l'attuazione di un *"iniziativa di interesse sociale relativo all'assistenza ed al ricovero per persone di età avanzata bisognevoli di cure"*, oggi regolata come segue:

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - PATRIMONIO - SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione con denominazione:

"FONDAZIONE CASA PER ANZIANI CAV. BRUNO PATRIOLI E.T.S."

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Italia, nel Comune di Medesano (PR) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, lettere a) b) c) i) m) q) di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti

del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di offrire assistenza, interventi sociali e prestazioni socio-sanitarie nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione, di norma, con priorità ai residenti nel Comune di Medesano.

Agli Ospiti, oltre le normali prestazioni di carattere alberghiero, vengono erogati servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario, infermieristiche, riabilitative, culturali, ricreative e, fatta salva la libertà di culto, in conformità con i principi dei fondatori.

L'ammissione è subordinata al parere favorevole del Responsabile Medico dell'Ente.

Le norme per l'ammissione e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate da appositi atti regolamentari (carta dei servizi, contratti di ingresso ospiti, procedure, ecc.). I ricoverati che con il loro comportamento pregiudichino la normale convivenza fra gli ospiti, possono essere dimessi nei casi e con le modalità da determinarsi nei suddetti atti regolamentari.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, la gestione, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione nonché l'intera attività della Fondazione saranno disciplinati da appositi regolamenti, procedure, documenti gestionali ed amministrativi; in particolare saranno disciplinati l'attività, le responsabilità e le modalità di verifica dell'operato del Direttore Generale e del Responsabile Medico.

L'erogazione dei servizi, nessuno escluso, viene effettuata in forma autonoma, diretta ed esclusiva dall'Ente, attraverso l'impiego di personale, dipendente e/o convenzionato, rimanendo, quale unico obbligo il rispetto degli standard e degli indicatori di qualità sanciti dalla normativa nazionale e regionale tempo e per tempo vigente.

Le attività istituzionali sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

È attribuita all'Organo Amministrativo la competenza di individuare le attività concretamente esercitabili.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui eserci-

zio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente, ovvero tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello detenuto dalla società. La fondazione nel perseguire le proprie attività o scopi può avvalersi dell'ausilio di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi o di enti specializzati nei settori di competenza.

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente capoverso, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui:

- al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
- al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Il servizio di accettazione e di ospitalità presso l'Istituzione avviene in forma autonoma, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di accordo e convenzionamento con Enti Pubblici e/o privati.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo storico di dotazione di valore che fu di 67.000.000 (sessantasettemilioni) di Lire pari ad Euro 34.602,61 (trentaquattromilaseicentodue/61);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Soci Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-

le attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Soci Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5 La Fondazione è retta dai seguenti organi:

a) Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri compreso il Sindaco di diritto, più i soci fondatori.

b) Comitato Esecutivo composto da 5 membri.

c) Assemblea dei Soci Sostenitori,

d) Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico dei Conti.

Art. 6

Sono membri del Consiglio di Amministrazione minimo sei (6), massimo otto (8) membri eletti dall'Assemblea dei Soci Sostenitori, i Soci Fondatori e il Sindaco del Comune di Medesano di diritto.

I soci fondatori, che per qualsiasi motivo cesseranno di fare parte del Consiglio di Amministrazione, non saranno sostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti prescritti per la nomina a Consigliere Comunale.

I membri elettivi durano in carica cinque anni, salvo la facoltà di proroga da parte del Consiglio di Amministrazione in casi eccezionali opportunamente motivati e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo, che durano in carica cinque anni, salvo la facoltà di proroga da parte del Consiglio di Amministrazione in casi eccezionali opportunamente motivati e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di diritto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7

Il Comitato esecutivo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci Sostenitori è costituita da tutti coloro che risultino nel registro dei Soci offerenti e che siano in regola con il versamento delle quote associative annuali, nel rispetto all'Art. 5 del regolamento dell'Assemblea dei Soci Sostenitori.

L'ammontare della quota annuale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, fa decadere automaticamente il Socio inadempiente.

Art. 9

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) eleggere i membri del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo/Revisore.
- c) approvare il bilancio di esercizio;
- d) deliberare sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- e) deliberare in ordine alle modifiche del presente statuto;
- f) deliberare il regolamento di amministrazione ed il regolamento interno;
- g) dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di cinque assenze continuative ingiustificate;
- h) deliberare l'assunzione del personale previo parere del Comitato Esecutivo.

Art. 11

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) formulare i progetti di regolamenti, di amministrazione e di servizio interno;
- b) predisporre la bozza dei bilanci di previsione e consuntivo;
- c) effettuare l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) provvedere all'ammissione degli ospiti sulla scorta del re-

golamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
 - b) convocare il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci;
 - c) convocare i Soci Sostenitori per la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio, predisponendo il seggio elettorale, nominandone il Presidente e due scrutatori e proclamando a conclusione delle operazioni elettorali, gli eletti;
 - d) predisporre e firmare gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che riguardano la Fondazione.
 - e) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - f) sorvegliare il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, verificando l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, promuovendone la riforma qualora se ne presenti la necessità;
 - g) adottare ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio o al Comitato Esecutivo per le rispettive competenze.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13

L'Assemblea dei Soci sostenitori, pur nella sua autonomia, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede e la convoca almeno una volta l'anno per l'illustrazione dei bilanci e dei programmi gestionali e di sviluppo delle attività.

I Soci Sostenitori sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, per scadenza naturale del mandato di questi ultimi.

L'Assemblea dei Soci può promuovere iniziative a carattere assistenziale, ricreativo, culturale e di promozione a favore degli anziani e della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci lo richieda per iscritto.

Art. 14

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico dei Conti esprimere parere sulla regolarità del bilancio consuntivo entro 1 (un) mese dalla consegna dell'elaborato contabile.

Inoltre i Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, verificano la rego-

lare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci e consuntivi, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinque suoi membri.

Le convocazioni sono effettuate mediante: posta elettronica o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci, da far pervenire ai destinatari almeno 4 (quattro) giorni prima della data di convocazione e, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 16

Il Comitato Esecutivo viene convocato di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta a trimestre, con le stesse modalità di cui al precedente art. 15.

Art. 17

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono valide, in prima convocazione, se presente almeno la metà, più uno dei membri che li compongono, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appelli nominali od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti dal Segretario in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente o da chi ha fatto le veci del Segretario.

CAPO III

DISPOSIZIONI AVVERTENZE E NORME D'AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvede pure a determinare l'eventuale retribuzione, osservando i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e successive integrazioni e modificazioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio e salvo che uno di essi sia chiamato alla carica di Segretario, di Presidente o sia incaricato di particolari mansioni all'in-

terno della Fondazione, nel qual caso, il Consiglio di Amministrazione né determina la retribuzione nel rispetto dei parametri e limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dal termine di ogni esercizio, dovrà essere approvato il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Deve essere tenuto il libro giornale ed il libro degli inventari, numerati in ogni pagina e vidimati prima della messa in uso, nonché, senza obbligo di vidimazioni, i libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico dei Conti.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 20/bis

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 21

I mandati di pagamento, non costituiscono titolo legale di scarico per la Tesoreria, se non muniti della firma del Presidente, o di chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 12 - ultimo comma - e dal Segretario.

Art. 22

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel regolamento interno.

Art. 23

Il servizio cassa deve essere affidato ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà pure al consiglio di Amministrazione, determinare la durata dell'affidamento di tale servizio.

Art. 24

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere dell'Assemblea dei soci Sostenitori previa delibera in senso conforme del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.